COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

37.

SEDUTA DI SABATO 13 MAGGIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MISASI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **SABBATINI**

INDICE

PAG.

Sul processo verbale:

PRESIDENTE 1400
MELLINI 1400, 1403
SANTAGATI 1400, 1401
PANNELLA 1401

Sostituzioni:

PRESIDENTE 1401

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste (2117) 1401

PRESIDENTE 1401, 1404, 1407, 1410, 1411, 1413, 1415 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422
MELLINI 1403, 1406, 1409, 1412 1414, 1415, 1416, 1418, 1420, 1421
PONTELLO 1421
SANTAGATI 1402, 1404, 1407 1411, 1413, 1415, 1416, 1417, 1419

Votazioni segrete 1404, 1410 1415, 1416, 1417, 1422

La seduta comincia alle 11.

BOTTARI ANGELA MARIA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

SANTAGATI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Desidero fare alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, sul processo verbale testé letto.

La prima osservazione riguarda la corretta interpretazione del secondo comma dell'articolo 32 del Regolamento. Nella seduta precedente chiesi al Presidente di turno– che mi pare fosse l'onorevole Spagnoli – di indire, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 del Regolamento, una votazione, facendo presente che, poiché erano state fatte delle osservazioni sul processo verbale di cui si era data lettura, sarebbe stato utile procedere alla verifica dell'approvazione del processo verbale stesso mediante votazione. La richiesta di votazione non implica la votazione a scrutinio segreto ma, se il processo verbale non s'intende tacitamente approvato, implica soltanto una votazione per alzata di mano. Questo mi interessa ai fini di una corretta puntualizzazione di tale richiesta; beninteso, nulla vieta che altre volte questo non si verifichi, perché non è detto che vi siano sempre delle osservazioni sul processo verbale.

Alle volte la richiesta di parlare sul processo verbale avviene ai sensi del terzo comma dell'articolo 32 del Regolamento, che riguarda un altro concetto e che così recita: « Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale ». Intendo appunto rifarmi a questa norma per proporre una rettifica al processo verbale della seduta precedente là dove è scritto: « Su insistenza del deputato Santagati la Commissione, interpellata dal presidente Spagnoli, conferma, con votazione per alzata di mano, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, la improponibilità del subemendamento 0. 14. 50-*bis*. 12 ». E l'articolo 89 del regolamento recita: « Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano » Ma lo emendamento che chiedevo fosse posto in votazione non rientrava nella categoria di cui all'articolo 89; era un emendamento che poteva sembrare molto modesto – non dico che quando si scrivono questi emendamenti si ricorra a degli esperti o a degli accademici della Crusca – però poteva essere benissimo posto in votazione e pertanto avevo diritto alla dichiarazione di voto.

Desidero soltanto che venga precisato, su questo punto, che avevo insistito sull'ammissibilità della votazione dell'emendamento in quanto esso non rientrava in alcuno dei casi previsti dall'articolo 89 del regolamento.

MELLINI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Innanzitutto chiederei che fossero verificate tutte le dichiarazioni di voto perché non vorrei che fosse dipeso da una lettura un po' affrettata del processo verbale il fatto che mentre nella seconda parte di esso sono annotate le indicazioni di dichiarazioni di voto, favo-

revoli o contrarie, rispetto ai singoli emendamenti, mi pare, per quanto riguarda un'altra parte dello stesso processo verbale, di aver inteso leggere: « Dopo dichiarazioni di voto dei deputati Santagati e Mellini... », senza che si sia precisato il tenore della dichiarazione di voto, cioè se contrario o favorevole.

Per il resto devo far presente che, dopo la questione relativa alla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento cui ha fatto cenno, nella sua osservazione sul processo verbale, l'onorevole Santagati, chiesi di parlare per richiamo al regolamento e mi fu risposto dal Presidente – salvo errore – che la parola poteva essere data solo se si trattasse di questioni le quali apparissero tali da richiedere l'intervento del Presidente della Camera, così come era rilevato nella lettera stessa del Presidente della Camera. Poiché evidentemente la disposizione relativa all'intervento del Presidente della Camera riguarda questioni interpretative del regolamento – quindi vere e proprie questioni di principio che possano sorgere – e non ogni questione di richiamo al regolamento, mi sembra che la richiesta della parola al riguardo fosse del tutto legittima perché, se è vero che le questioni regolamentari possono essere dichiarate come tali inammissibili, ciò non toglie che il fatto che una norma del regolamento non venga osservata dia luogo ad un richiamo al regolamento rispetto al quale non vi è il problema della manifesta possibilità di interpretazione letterale del regolamento stesso. Ribadisco, pertanto, che a mio avviso era legittima la richiesta di parlare che era stata avanzata per effettuare un richiamo al regolamento.

SANTAGATI. Chiedo la votazione del processo verbale ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del regolamento.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che il processo verbale deve contenere la registrazione delle votazioni. Il processo verbale di cui abbiamo ascoltato la lettura, pertanto, contiene già notazioni che vanno al di là dell'essenziale.

Posso comprendere che, rispetto alla parte del processo verbale che va di là dell'essenziale, si siano volute avanzare alcune osservazioni, ma poiché tali osservazioni sono state registrate dagli stenografi, mi pare sufficiente che un più completo quadro delle opinioni espresse rimanga agli atti nel verbale stenografico.

Pongo in votazione, secondo quanto richiesto dall'onorevole Santagati...

PANNELLA. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Non ne ha facoltà, in quanto ella partecipa alla seduta ai sensi dell'articolo 38 del regolamento.

Pongo in votazione, ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del regolamento, il processo verbale.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, per la seduta odierna gli onorevoli De Carolis, Adriana Fabbri Seroni, Ferrari Silvestro, Quattrone, Revelli e Trantino sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Merolli, Rosanna Branciforti, Napoli, Pompei, Bubbico e Santagati.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste (Approvato dal Senato) (2117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste », già approvato dal Senato nella seduta del 13 aprile 1978.

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 10 maggio scorso era iniziata la votazione degli emendamenti all'articolo 14.

Passiamo alla votazione degli emendamenti 14. 75 e 14. 76, tra loro identici, non accettati dai relatori né dal Governo.

SANTAGATI. Gli emendamenti 14. 75 e 14. 76 prevedono la soppressione delle parole « ove dovute » contenute dal quarto comma dell'articolo 233-*quater* del codice di procedura penale e ritengo che la modifica con essi proposta debba essere accolta per evitare equivoci nell'interpretazione della disposizione cui si riferisce, riguardante le spese di difesa e quelle processuali.

Ritengo infatti discutibile che si possa prevedere che le spese di difesa e quelle processuali siano a carico dell'amministrazione di appartenenza dell'imputato ove dovute. È infatti impensabile – dovendo in qualunque caso, nel corso di un processo, ogni spesa essere regolarmente autorizzata dal giudice o vistata dal cancelliere – che possano essere effettuate spese di difesa e spese processuali non dovute.

Se, ad esempio, nel corso di un processo, viene avanzata la richiesta di escutere una lista di testi a discarico, tale lista viene ammessa dal presidente che, in calce al decreto di ammissibilità dei testi a discarico, dispone se la loro citazione debba avvenire a carico dell'imputato o a carico dell'amministrazione. Vi è quindi sempre la presentazione di una richiesta, alla quale corrisponde un provvedimento del magistrato e non si può pensare che il magistrato possa autorizzare spese non dovute.

Poiché l'obbligo di effettuare queste spese nasce da un provvedimento del magistrato, quindi, non esiste la possibilità che venga compiuta una spesa non dovuta, a meno che non si ipotizzi che il magistrato abbia indebitamente autorizzato la spesa. Poiché però il magistrato è autorizzato dalla legge a concedere l'effettuazione della spesa, nel suo comportamento non può essere ravvisato un illecito: cioè, ammesso che un magistrato ritenga di mettere a carico dell'amministrazione spese che tradizionalmente sono poste a carico della difesa – il classico esempio è costituito dalla citazione dei testi a discarico – la spesa è sempre dovuta perché nasce dal provvedimento del magistrato. In altri termini, le spese processuali della difesa non possono essere in alcuni casi dovute, in altri non dovute: sono invece spese che, nascendo dalla legge ed essendo ammissibili automaticamente o per deliberazione del magistrato, sono sempre dovute.

Un altro esempio è quello relativo alle spese di cancelleria, che sono a carico della difesa, come avviene nel caso in cui quest'ultima ordina la copia del processo. Non è possibile ritenere che questo tipo di spesa possa essere addebitato alla pubblica amministrazione, a meno che non si ricorra al gratuito patrocinio e non si consenta di mettere le spese a campione. In sostanza, almeno fino a quando non verrà modificata la nostra attuale procedura penale, non esiste un tipo di spese, sia relative alla difesa sia processuali, che non sia debito, e quindi la frase « ove dovuto » non ha alcun senso, a meno che non si voglia instaurare una certa severità da parte della pubblica amministrazione. Se noi dessimo un significato a queste parole, l'amministrazione di appartenenza dell'imputato sarebbe abilitata a compiere una cernita fra le spese dovute e quelle non dovute. Ad esempio, l'amministrazione del Ministero dell'interno, un cui dipendente fosse imputato e intendesse avvalersi della difesa *ope legis*, potrebbe entrare in conflitto con l'amministrazione del Ministero della giustizia. In altri termini il Ministero dell'interno potrebbe negare a quello della giustizia spese che sono state compiute per la difesa e durante l'*iter* processuale di un imputato che, sulla base dell'articolo 233-*quater*, deve essere difeso dall'avvocato dello Stato. Sarebbe veramente un « pasticciaccio » !

Per questo siamo stati critici nei confronti di questo tipo di difesa. Tutte le spese relative alla difesa o al processo in tal caso dovrebbero essere a carico dello Stato, salva la possibilità di conguaglio fra una pubblica amministrazione e l'altra, diversamente potrebbe essere at-

tuato, come suol dirsi, uno « scarica barile »; e il povero imputato, il quale si ritenesse regolarmente spesato dall'amministrazione di appartenenza per quanto riguarda le spese processuali, si vedrebbe sovraccaricato di spese che magari non intendeva compiere. L'avvocato dello Stato infatti potrebbe chiedere delle spese per importanti consulenze tecniche di parte, mediante periti di fama, i quali quindi possono chiedere delle liquidazioni molto rispettabili; supponiamo che tali liquidazioni vengano regolarmente autorizzate dal magistrato e che al momento del pagamento l'amministrazione pubblica si rifiuti: si tratterebbe veramente di uno scherzo di cattivo gusto nei confronti dell'imputato il quale, facendo affidamento sull'avvocato, di colpo si vedrebbe caricato di spese che per le amministrazioni competenti non sono dovute.

Per evitare queste difficoltà, non siamo favorevoli a questo tipo di clausola e proponiamo che resti la semplice dizione da noi suggerita, nel senso che le spese di difesa e quelle processuali sono a carico dell'amministrazione di appartenenza dell'imputato.

In questo modo si stabilirebbe il principio che tutte le spese che afferiscono alla difesa di un imputato dipendente da una amministrazione pubblica sarebbero a carico di quest'ultima. Verrebbero così evitati conflitti e rivendicazioni che finirebbero con il danneggiare l'imputato, che potrebbe regolarsi in maniera diversa se sapesse di non poter contare sul gratuito patrocinio. In questo caso egli si regolerebbe secondo le proprie possibilità. Per tutte queste ragioni insistiamo per l'accoglimento dell'emendamento.

MELLINI. L'emendamento in votazione e quelli seguenti ci portano a compiere delle utili considerazioni sulla stranezza delle disposizioni relative al patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato. Abbiamo già sottolineato come tale patrocinio sia un dato negativo delle disposizioni che stiamo esaminando. Esso è previsto, infatti, indipendentemente da un giudizio di opportunità soltanto *ex post* da parte dello stesso imputato o indiziato, il quale fino a sua diversa determinazione ha come naturale difensore soltanto l'Avvocatura dello Stato. Abbiamo già esaminato gli inconvenienti di vario genere che attengono a questa strana imposizione di una speciale difesa in ordine alla tempestività.

Da parte del Ministero e quindi del Governo c'è stata una attenzione del tutto particolare sulle questioni di carattere economico che possono sorgere a seguito dell'avvenuta difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato e della successiva eventuale condanna per un fatto doloso. Assistiamo quindi alla strana situazione dell'Avvocatura dello Stato che corre in soccorso dell'imputato, anche in presenza di circostanze meno confacenti per la dignità dell'amministrazione, nelle quali sia veramente difficile far coincidere l'interesse del pubblico ufficiale in quanto imputato con quello della pubblica amministrazione; tuttavia l'amministrazione deve comunque sopperire alla difesa con l'Avvocatura dello Stato, in qualche modo identificando la posizione dell'amministrazione e dello Stato con quella dell'imputato. Gli effetti morali di una tale disposizione non sfuggono: sono certamente irreversibili, perché il fatto che lo Stato abbia assunto la tutela dell'imputato fa sì che in qualche modo vi sia una sorta di legittimazione di questo operato sul piano del comportamento dell'amministrazione; viceversa, quando si tratta di trarne le conseguenze sul piano economico, lo Stato si ricorda di dover discernere fra casi particolari e no, tra casi in cui in qualche modo si sia trovato l'imputato a dovere eccedere dai limiti che gli erano consentiti, per una imprudenza, ed i casi di dolo.

Un'altra osservazione è la seguente: qui si tratta di un diverso trattamento a seconda del carattere doloso del comportamento, il che significa che anche nei casi in cui vi è stato un eccesso nell'uso delle armi vi è il diritto di rivalsa delle spese; per quel che riguarda le spese processuali, che cosa significa che vi siano le parole: « ove dovute » ? Ciò è in netto contrasto con la disposizione successiva.

C'è una sentenza passata in giudicato la quale ha sanzionato che si tratta di un fatto doloso dell'imputato; lo Stato paga l'amministrazione dalla quale dipende l'imputato, dopo di che si rivale, perché, a questo punto, si accorge che il comportamento era stato doloso. Se questo è esatto le parole « ove dovute » rappresentano una inutile « taccagneria » da parte dello Stato.

Ci troviamo di fronte ad una grossa incongruenza di questo meccanismo; in una situazione di questo tipo è di tutta evidenza che la disposizione non ha ragion d'essere ed è per tale motivo che è opportuno sopprimere il riferimento: « ove dovute »; in questo caso, si tratta di spese che vengono liquidate a condanna avvenuta e quindi, in questa situazione, l'indicazione di cui chiediamo la soppressione non è opportuna. Il problema del regolamento delle spese dovrebbe essere secondario rispetto all'altro, di carattere morale, che è quello dello Stato che interviene dando il suo supporto difensivo all'imputato.

Sull'emendamento in oggetto abbiamo espresso la nostra opinione e chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 14. 75, nonché sull'emendamento 14. 76, identico al primo, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	22
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	0
Voti contrari	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno perso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, Merolli, De Cinque, Branciforti Rosanna, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Mirate, Pennacchini, Perantuono, Pontello, Pompei, Raffaelli, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Mellini.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare lo emendamento 14. 77, non accettato dai relatori né dal Governo.

SANTAGATI. Questo emendamento richiede una particolare attenzione perché riguarda la clausola posta al quarto comma dell'articolo 233-*quater* sulle spese. Questa specie di « letto di Procuste » entro cui si vuole collocare questa difesa da parte dell'avvocatura dello Stato, non mi soddisfa e non mi persuade. O lo Stato decide sul serio, se crede di farlo, di istituire questa difesa gratuita, a mezzo dell'avvocatura di Stato, nei confronti di un imputato che sia incluso tra gli appartenenti alle forze pubbliche, oppure non concede questo beneficio. Se lo dà, però, non può restringere il concetto e circondarlo di tanti « salvo » e tante preclusioni per cui il diritto affermato al primo comma viene poi svuotato ai commi successivi. Altrimenti tutto ciò diventa una beffa ai danni del povero imputato che, per avventura, si dichiarasse disponibile a farsi assistere dall'avvocato dello Stato.

Quindi, per la logica che ci ha guidato nella valutazione di questo articolo, chiediamo che venga eliminata questa clausola restrittiva.

Delle due, l'una. Se esiste un fatto doloso, per cui l'imputato sia chiamato a rispondere dinanzi alla giustizia, esistono già le norme del codice penale e di procedura penale in materia. Diversamente, si finisce per introdurre un nuovo concetto di rivalsa che creerebbe una specie di responsabilità che non sapremmo come definire, se civile o affine. Tutto ciò

mi sembra molto strano, perché abbiamo una tradizione giuridica, sostanziata poi nelle norme di diritto positivo, che praticamente non ha mai previsto ipotesi di responsabilità civile in materia di spese processuali.

Le spese processuali difficilmente possono dar luogo ad un fatto doloso. Quale potrebbe essere? Mi sono scervellato per ipotizzarlo. Potremmo pensare a quell'imputato che per fatto doloso sia responsabile di spese di difesa e processuali – diciamo così – non previste. Ma, che cosa dovrebbe fare? Si dovrebbe mettere d'accordo con l'avvocato dello Stato e pretendere di dividere a metà l'onorario? Possiamo forse ammettere che ci sia un avvocato dello Stato che si presti a ciò? E se anche così fosse, vi sarebbe responsabilità del solo imputato? Siamo veramente al limite della fantascienza giuridica!

Oppure, pensiamo all'imputato che per capriccio si diletta a chiedere delle perizie eccezionali? Sappiamo, però, che le perizie, prima di essere effettuate, devono essere concesse dal giudice, e quando lo sono diventano ammissibili e tutte le spese vengono calcolate dal giudice.

Si pensa forse – e qui siamo veramente al di là di qualsiasi prevedibilità logica – al dipendente di una pubblica amministrazione che si faccia imputare per capriccio di un reato, che cioè si autocalunni? Come quella ragazza, di cui parlano oggi i giornali, che simulò una violenza carnale che non aveva subito dai suoi quattro presunti aggressori e che per questo è stata rinviata a giudizio per calunnia, cioè per avere attribuito ad altri un reato mai commesso. Tutto ciò è assurdo e, comunque, che cosa c'entra questa clausola? Semmai, la persona dovrebbe rispondere di altri reati e arriveremmo al paradosso che avrebbe ugualmente diritto di essere difeso in base al primo comma di questo articolo, cioè dovrebbe essere difeso per la seconda volta dall'avvocato dello Stato, sempre che si tratti di reati commessi in servizio. Ma un agente già detenuto non può commettere in servizio reati di questo tipo, in quanto sicuramente allontanato dal servizio.

Se sono reati comuni, esistono tutte le garanzie offerte dalla legge sostanziale e dal codice di rito, per cui chiunque commetta un reato per fatto doloso viene perseguito per quel reato e tutte le spese che ne nascono sono a carico dell'imputato stesso. Questa sarebbe la pena maggiore, dal punto di vista economico, che potrebbe essere inflitta all'imputato.

Vediamo ora il concetto di responsabilità. Che cosa significa responsabilità? La responsabilità rare volte è ammessa nei codici penali come responsabilità civile. C'è la responsabilità civile che si affianca alla parte civile, ma è tutto un altro istituto, che riguarda un certo tipo di violazione di norme penali che non credo possa essere per nulla riferito a questo tipo di responsabilità. È come se affermassimo la responsabilità di un giudice per aver provocato la condanna di un imputato che poi viene assolto.

È vero che si sta parlando da qualche tempo a questa parte di ipotizzare un certo tipo di responsabilità del magistrato che, magari per errore, abbia dato luogo ad una sentenza ingiusta, ma guai se inserissimo questo concetto! Nessun magistrato sarebbe più disponibile ad emettere condanne con il rischio di essere condannato alle spese. Tutto ciò è inammissibile da tanti punti di vista. La responsabilità è quella penale che è regolata dal codice penale. Se uno è responsabile, lo è nella misura in cui ciò è consentito dal codice penale. Diversamente sarà affetto da difetto parziale o totale di mente, o sarà non imputabile. Sono tutte enunciazioni previste in maniera precisa dal nostro codice di rito e sostanziale.

Quindi non riuscirei ad ipotizzare un diritto di rivalsa della pubblica amministrazione nei confronti di una non meglio accertata responsabilità dell'imputato per fatto doloso, perché ciò presuppone che per fatto colposo o preterintenzionale non vi sia responsabilità, il che è assurdo. Quando si commette un reato la responsabilità che a qualunque titolo emer-

ga, o per fatto doloso o per fatto colposo o preterintenzionale, è responsabilità penale. Anche se consideriamo una contravvenzione, essa comporta una responsabilità, anche se tutt'altro tipo di responsabilità.

Non riesco quindi a capire in che senso questa clausola possa essere presa in considerazione e in che senso la rivalsa possa operare, perché vi sarebbe rivalsa per un fatto doloso e non per un fatto colposo o preterintenzionale. Tutto questo urta contro qualsiasi sana ed immediata interpretazione delle norme di diritto, per cui insisto nella votazione dell'emendamento presentato dal mio gruppo.

MELLINI. Con l'emendamento presentato dal gruppo del MSI-Destra Nazionale si prevede la soppressione della possibilità di rivalsa dell'amministrazione in ordine alle spese sostenute per la difesa dell'imputato appartenente al corpo di polizia che abbia in servizio commesso reati relativi all'uso delle armi, qualora emerga la responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Una prima considerazione: innanzi tutto si sarebbe dovuta affermare la responsabilità del condannato, perché solo nell'ipotesi di una condanna si può parlare di accertamento della responsabilità e, a maggior ragione, dell'accertamento del titolo della responsabilità per fatti dolosi. Una formulazione che avesse fatto riferimento al condannato anziché all'imputato sarebbe stata quindi più opportuna, anche in presenza, ad esempio, di casi di amnistia. È assurdo, infatti, che in questo caso, dopo che l'amministrazione ha sostenuto a spada tratta che l'imputato era innocente, lo mandi davanti alla Corte dei conti e sostenga a spada tratta che era responsabile a titolo di dolo, per rivalersi delle somme spese per sostenere a spada tratta la sua difesa.

Se consideriamo l'assurdità di tale situazione è opportuno sopprimere questa indicazione. A monte di tutto ciò dobbiamo considerare l'intervento dello Stato, tramite la sua Avvocatura, che, in presenza di reati di questo genere, comporta anche una questione di carattere morale. È proprio per questo che riteniamo estremamente inopportuno questo intervento obbligatorio, salvo il dissenso dell'imputato che può anche rinunciare alla difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Noi riteniamo sbagliata questa attribuzione automatica della difesa, senza che sia vagliato in alcun modo l'episodio di cui si è fatto carico il componente delle forze di polizia e quindi le conseguenze di ordine morale per lo Stato nel momento in cui esso non si limita a prendere atto dell'imputazione, ma concorre alla difesa identificando in qualche modo la propria posizione con quella dell'imputato. Questo atteggiamento dovrebbe esservi solo previa valutazione delle circostanze obiettive, evitando i casi in cui sia evidente un comportamento doloso: la discriminante deve essere cercata prima, in un momento diverso da quello dell'avvenuto accertamento della responsabilità. Dovrebbe essere una valutazione che l'amministrazione fa discrezionalmente, in una fase antecedente.

In secondo luogo vorrei dire che questa discriminante non deve avvenire in ordine al titolo del dolo. Per cui riteniamo che la determinazione, prevista in questo articolo, non sia sufficiente al fine di consentire allo Stato, in un secondo tempo, di dissociarsi dalle responsabilità di carattere patrimoniale per quanto riguarda la difesa che ha assunto. Semmai bisognava specificare che, ove fosse avvenuto il fatto al di fuori del servizio e per cause diverse da quelle di servizio, vi sarebbe una determinazione non in ordine al fatto in se stesso, ma alle circostanze, riconducibili ad una finalità, giusta o sbagliata, relativa al servizio. Questo sarebbe stato un tipo di discriminante in qualche modo accettabile. Ma questo articolo, brutto anche dal punto di vista della formulazione, porta a situazioni abnormi, come abbiamo cercato di sintetizzare: a uno Stato che non si domanda se un suo dipendente abbia agito dolosamente o soltanto per colpa, se a torto o a ragione,

se sia responsabile o no; che non si domanda nemmeno se in realtà il reato denunciato per aver agito in servizio con l'uso illegittimo delle armi si possa ricondurre a fatti di servizio oppure a fatti compiuti in servizio, ma per una finalità del tutto diversa (ad esempio l'agente che spara in servizio al suo rivale in amore).

Finché si tratta di assumere la difesa con una, sia pure attenuata, dichiarazione di responsabilità morale, di identificazione morale nel comportamento dell'imputato da parte dello Stato, va bene. Quando però si tratta di soldi, di moneta sonante, solo allora lo Stato si ricorda del problema del dolo e della colpa, non ancora di quello del servizio o non servizio, e va ad indagare sulla sentenza; ed essendo stato infausto l'esito della difesa dell'Avvocatura dello Stato, non solo l'imputato ne dovrà sopportare le conseguenze ma dovrà addirittura rifondere le spese di quella difesa che in ipotesi non per colpa dell'imputato non è riuscita a far prevalere l'ipotesi che avrebbe negato in radice i presupposti stessi della rivalsa.

Questa norma non potrebbe essere più incredibile; incredibile per questa manifestazione di « taccagneria » *ex post* dello Stato ed anche perché mette in evidenza in maniera lampante l'inopportunità di un intervento da parte dell'Avvocatura dello Stato con la solennità dell'assunzione in sede giudiziale della difesa e della responsabilità morale del comportamento dell'imputato nel momento in cui potrebbe già ravvisarsi nei confronti dell'imputato stesso una posizione di dolo che non dovrebbe essere sanzionata soltanto *ex post* con l'addebito delle spese fatto all'imputato; perché se questa cognizione già emergeva, allora lo Stato doveva, di fronte a quella sentenza, prestare ossequio; lo Stato o non disconosce che questo suo servitore abbia inteso servire l'Amministrazione e sia meritevole della difesa o riconosce che una diversa situazione era ben nota e nonostante ciò esso si assume la difesa; ma allora le preoccupazioni in ordine a questo titolo di responsabilità non possono intervenire soltanto quando si tratta di quattrini! Sarebbe la cosa peggiore che si possa immaginare, un comportamento che non riteniamo degno della pubblica amministrazione.

Pertanto siamo favorevoli alla soppressione delle parole « salvo rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso » e chiediamo che l'emendamento sia votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 14. 77, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	0
Voti contrari	24

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Merolli, De Cinque, Branciforti Rosanna, Napoli, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Mirate, Pennacchini, Perantuono, Pontello, Pompei, Raffaelli, Bubbico, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Mellini.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14. 78, nonché dell'emendamento 14. 78-*bis*, di identico contenuto, non accettati dai relatori né dal Governo.

SANTAGATI. Questi due emendamenti tendono alla soppressione del quinto comma dell'articolo 233-*quater*, che recita: « Le disposizioni dei commi precedenti si

applicano anche a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza ». A me pare che questo comma dia luogo a tante perplessità dal punto di vista giuridico, nel senso che qui si crea una specie di concorso e quindi una specie di connessione addirittura obbligatoria tra colui il quale, come appartenente alle forze dell'ordine, commetta in servizio alcuni reati dei quali già ci siamo occupati ed il privato cittadino che, in qualsiasi modo richiesto dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza. È questa una connessione strana, soggettiva ed oggettiva, che va al di fuori di tutte le norme di connessione previste dal codice di procedura penale e quindi crea un istituto piuttosto discutibile e non so quanto ammissibile e quanto compatibile con la struttura stessa del nostro codice di procedura penale. Con tale connessione si andrebbe al di fuori dei casi regolati dall'articolo 45 del codice di procedura penale, che così recita: « Si ha connessione dei procedimenti nei casi seguenti: 1) se i reati per cui si procede sono stati commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, ovvero da più persone in danno reciprocamente le une delle altre; 2) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità; 3) se una persona è imputata di più reati; 4) se la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza ».

Come emerge da questi casi tassativamente previsti dall'articolo 45 del codice di procedura penale, non esiste la figura del « concorso coatto », perché deve prima emergere la circostanza della volontarietà del gesto che deve essere, anche se in danno reciproco, voluto dalle parti.

Qui noi avremmo un cittadino che per avventura si trovasse a passare vicino ad un agente di pubblica sicurezza il quale stesse per compiere degli atti, che poi diventerebbero delittuosi, durante il servizio e costringesse il cittadino a commettere gli stessi reati. Ebbene, non esiste alcuna figura di concorso e di connessione di reato quando manca l'elemento essenziale del dolo, cioè la volontà di compiere un reato. Qui non è che il cittadino abbia la volontà, la scienza e la coscienza di compiere un reato. Se il cittadino versa nel convincimento che quello che sta compiendo l'agente è un atto lecito, per cui, ad esempio, viene chiamato a dare man forte ad un agente mentre colpisce con un'arma un altro cittadino e presta assistenza nel convincimento che l'agente stia compiendo un atto lecito, dov'è il reato? Manca infatti l'elemento del dolo per compiere il reato. In questo caso il cittadino, cui un appartenente alle forze di polizia abbia richiesto ausilio rispetto ad un fatto che poi risulti delittuoso, versa nel convincimento che il reato non esista e nella convinzione di compiere una lodevole azione per aiutare le forze dell'ordine.

Se poi si considera una seconda ipotesi, cioè quella che la richiesta sia avanzata dall'appartenente alle forze di polizia in modo pressante, quasi esercitando una coazione fisica, essendo stato il cittadino obbligato, non esiste la possibilità di imputargli la consumazione di un reato.

L'ultimo comma dell'articolo 233-*quater* del codice di procedura penale parla di persona che, legalmente richiesta dall'appartenente le forze di polizia, gli presti assistenza e non vedo come una richiesta legittima possa portare un cittadino ad essere coinvolto in un procedimento insieme ad un agente di pubblica sicurezza. Se un cittadino, cui sia stato legalmente richiesto aiuto, ha bisogno dell'assistenza di un avvocato dello Stato, vuol dire che ha commesso un reato, ma proprio perché ha ricevuto una legale richiesta non vedo come possa aver commesso un reato.

Non vedo quale significato si possa dare all'ultimo comma dell'articolo 233-*quater*, anche se, addirittura, si volesse

ipotizzare che la richiesta di aiuto è stata formulata ad un titolo del tutto imponderabile e fortuito e non regolato da norme contenute nel codice. O si vuole ipotizzare, secondo un'interpretazione secondo me assurda, che il cittadino sia la vittima e possa quindi chiedere assistenza come parte lesa? Non so infatti quale analogia potrebbe esservi tra gli agenti in servizio ed un cittadino che diventasse soggetto passivo dei reati commessi da tali agenti in servizio.

Non riesco a comprendere il significato dell'ultimo comma dell'articolo 233-*quater*, anche esaminando scrupolosamente i precedenti articoli che l'articolo 14 del provvedimento in discussione prevede siano aggiunti all'articolo 233 del codice di procedura penale. Mi sembra cosa assurda che si possa prevedere l'assistenza ad un cittadino che abbia ricevuto legale richiesta di aiuto da parte di un appartenente alle forze di polizia ed il cui coinvolgimento non avviene a titolo di concorso o di connessione, ma secondo una norma mai prima d'ora esistita nel nostro ordinamento giuridico.

Per questa ragione insistiamo perché il quinto comma dell'articolo 233-*quater* venga soppresso.

MELLINI. Ritengo che la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 233-*quater* si imponga, sia per ridurre la portata del tutto negativa dell'intero articolo sia per garantire un minimo di razionalità delle stesse norme, che pure noi non condividiamo, dell'articolo 233-*quater* e la possibilità di ricondurle ad un contesto logico e ad uno schema legislativo che non risulti viziato in partenza da assurdità e non presupponga, quindi, la necessità che prima o poi sorgano difficoltà interpretative relativamente all'applicazione delle norme stesse.

I commi dell'articolo 233-*quater* precedenti al quinto regolano l'intervento dell'Avvocatura dello Stato in difesa dell'imputato appartenente alle forze dell'ordine che abbia commesso un reato relativo all'uso delle armi. Con l'ultimo comma, invece, le disposizioni contenute dai commi precedenti, cui ho fatto riferimento, vengono applicate anche alle persone che, legalmente richieste dagli appartenenti alle forze di polizia, prestino loro assistenza. Ora, a questo proposito i problemi giuridici molto delicati che si pongono per le forze di polizia in relazione all'accertamento della legittimità o meno dell'uso delle armi investirebbero anche il problema della legalità della richiesta di assistenza. Ai vari problemi già considerati in ordine all'intervento dell'Avvocatura dello Stato (legittimità della rivalsa e anticipazione delle spese), si aggiungerà quello dell'accertamento della legalità o meno della richiesta. Tale accertamento non interverrebbe *ex post*, ma preventivamente, sia pure con una lata discrezionalità e con un giudizio non legato a quello del magistrato, il quale potrebbe tardare o potrebbe non aver ragione di pronunziarsi su tale problema.

In sostanza, l'Avvocatura dello Stato e l'amministrazione dovranno curare con ogni attenzione di non estendere la difesa anche a persone estranee alla richiesta legittimamente effettuata. È quindi particolarmente difficile dare attuazione al terzo comma, in cui è disposto che deve essere data immediatamente comunicazione all'Avvocatura dello Stato, perché possa intervenire in favore delle persone oggetto della richiesta legittima. Come potrà il magistrato compiere questo primo vaglio che deve essere di carattere preventivo e che non coincide con l'accertamento di una responsabilità penale, se queste persone sono intervenute per legittima difesa in favore di un agente, senza che questi avesse richiesto la loro assistenza? Mi riferisco al comportamento di un cittadino, il quale intervenga in favore di un agente, che è oggetto di un attacco ingiusto alla persona da parte di chicchessia. Questa prima determinazione dovrebbe essere compiuta *in limine* dalla stessa autorità giudiziaria, ai fini della segnalazione della situazione all'Avvocatura dello Stato.

La questione riveste tutta la sua importanza ove si consideri il rapporto in base al quale l'Avvocatura dello Stato spie-

ga il suo intervento. Il presupposto di questo intervento è rappresentato dal carattere di organicità del rapporto esistente fra l'appartenente ad una forza pubblica con l'amministrazione nella quale è inquadrato. Questo rapporto di appartenenza organica determina particolari situazioni, fra le quali quella della difesa dell'imputato. Soltanto in vista di questa compenetrazione organica nell'amministrazione si può riscontrare la ragione dell'automatismo dell'intervento da parte dell'Avvocatura dello Stato e anche della minore rilevanza delle conseguenze di carattere morale che sono insite nell'intervento, se l'Avvocatura dello Stato non deve vagliare nessuna particolare situazione oggettiva e soggettiva della persona nei confronti della quale interviene: tale intervento è infatti necessitato e ha conseguenze meno gravi sul piano morale. Quando, invece, occorre stabilire se la persona è stata legalmente o illegalmente richiesta nei confronti di un privato cittadino che non è dipendente della pubblica amministrazione, l'intervento dell'Avvocatura dello Stato potrebbe avere maggiore rilevanza esterna e comportare nei confronti dell'amministrazione stessa un rilievo di carattere morale che potrebbe anche essere antipatico.

Se questo è esatto, diventa difficile anche provvedere tempestivamente all'intervento. La disposizione in esame infatti si ricollega a quelle precedenti. Per i dipendenti dell'amministrazione pubblica la comunicazione giudiziaria avviene tramite i superiori della persona implicata, i quali possono stabilire dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato e indicare tutti i dati che possono servire per un puntuale espletamento del mandato. Nei confronti di una persona estranea una situazione di questo genere difficilmente si verificherebbe. Intanto, sorgerebbero dei problemi in ordine alla reperibilità e quindi la comunicazione giudiziaria dovrebbe essere effettuata in una forma diversa. La persona interessata potrebbe non avere in tempo l'informazione e quindi potrebbe aver provveduto in maniera autonoma alla sua difesa. È evidente quindi che c'è una difficoltà di partenza in ordine alla possibilità di attribuire la difesa dell'Avvocatura dello Stato a questo cittadino.

Tutte queste ragioni diventerebbero più gravi in ordine alla rivalsa. Infatti, nei confronti di un dipendente c'è la continuazione del rapporto e quindi è possibile procedere al rimborso delle spese. Per quanto riguarda l'estraneo non ci sarebbe questa possibilità e, d'altra parte, saremmo di fronte allo strano comportamento dello Stato, che condanna una persona a pagare delle spese processuali, ma contemporaneamente lo stesso Stato gliele paga, e successivamente sempre lo Stato gliene chiede rimborso.

In conclusione dobbiamo esprimere voto favorevole agli emendamenti e chiediamo che la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sugli emendamenti 14. 78 e 14. 78-*bis*, tra loro identici, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	1
Voti contrari	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Merolli, Branciforti Rosanna, Napoli, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Mellini, Mirate, Perantuono, Pontello, Pompei, Raffaelli, Bubbico, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Vaglia Maura.

Si è astenuto: Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14. 79, non accettato dai relatori né dal Governo.

SANTAGATI. Sembrerebbe che ci troviamo in presenza di un emendamento di natura formale e, quindi, l'importanza dello stesso potrebbe considerarsi molto limitata. Vorrei chiarire un concetto che scaturisce da una corretta interpretazione dell'articolo 89 del regolamento, il quale stabilisce che soltanto per emendamenti contenenti frasi sconvenienti o che non abbiano attinenza con gli argomenti trattati o che siano preclusi da precedenti deliberazioni possa essere negata l'accettazione o lo svolgimento; tranne queste tre categorie, quindi, tutti gli altri, anche quelli che sembrano più di forma che di sostanza, possono avere alloggio nella tematica legislativa. Ed il concetto è chiaro: trattandosi di emendamenti non è che si debba stabilire una categoria di importanza.

Dal punto di vista dell'inquadratura sistematica, oserei dire, è nella natura dell'emendamento essere il più possibile di portata limitata, proprio perché la parola emendamento significa correzione, quindi essa, in genere, non può che riguardare una parte limitata; è evidente, anche da un punto di vista lessicale, che la parola emendamento vuol significare, soprattutto, modifica, ma non nel senso totale, bensì, un aggiustamento dell'articolo o del testo che si vuole emendare.

Non c'è dubbio, per quanto ci compete, che sia molto più logico parlare di qualche cosa che riguarda l'intero articolo e che, quindi, sia più esatto dire: « Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza ». Questo perché non vorremmo – se si deve per forza andare all'approvazione di questo comma – che esso venisse considerato come un comma diverso dagli altri: praticamente, è un richiamo a tutto il vero articolo; deve considerarsi come riferito anche all'ultimo comma e, quindi, in sostanza questo articolo si dovrebbe considerare diviso in due nette situazioni: una che riguarda proprio gli appartenenti alle forze pubbliche e che, in fondo, si riconnette a tutta la tematica che abbiamo avuto occasione di affrontare in ordine all'istituto della difesa assunto dall'Avvocatura dello Stato, e l'altra, come parte integrante dell'intero articolo, nella quale si chiede che le norme che riguardano le precedenti parti del medesimo articolo siano estese alle altre ipotesi contemplate proprie da quest'ultima parte dell'articolo 233-*quater*, cioè, a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza. Così facendo, sembra quasi di poter stabilire un connubio, una simbiosi tra le ipotesi contemplate da questo articolo 233-*quater*, per i militari, gli appartenenti alle forze pubbliche, e quelle contemplate per i civili, per coloro che occasionalmente fossero stati richiesti dalle stesse forze pubbliche a prestare la loro opera. Questa sistematica legislativa da noi richiesta, praticamente, porta ad una più rapida colleganza; si potrebbe dire che trasforma, momentaneamente, il civile in un dipendente della forza pubblica, in quanto, egli stesso diventa quasi la continuazione, l'aggregazione alla forza pubblica, finisce, cioè, col dare un minimo di giustificazione alla validità di questo ultimo comma dell'articolo 233-*quater* che, come abbiamo poc'anzi abbondantemente dimostrato, non ci persuade molto e saremmo stati molto più lieti se i colleghi della Commissione avessero ottenuto di poterlo sopprimere, ma se così non è, si dia, almeno, un minimo di validità a questo articolo legandolo strettamente, in modo da non creare alcuna interpolazione ed alcuna connessione tra la parte attinente agli appartenenti alla forza pubblica e quella riguardante occasionalmente i cittadini che venissero richiesti dalla forza pubblica.

Un altro aspetto che merita di essere sottolineato è quello relativo alla maniera

con la quale viene effettuata questa richiesta della forza pubblica: non si può pensare che un passante, un cittadino che per caso si trova coinvolto in una manifestazione nella quale operano gli appartenenti alla forza pubblica, possa essere coinvolto, non per sua determinazione, ma per esplicita richiesta della stessa forza pubblica in una misura di responsabilità che non sia strettamente voluta dalla legge.

Se diamo questa interpretazione rigorosa che mette il cittadino nella situazione di dover attenersi alle richieste legittime della forza pubblica, cerchiamo di farlo per tutto ciò che attiene all'intero contesto dell'articolo. Noi avremmo preferito che il cittadino fosse del tutto estraneo, ma poiché la volontà della maggioranza ha stabilito che egli debba essere coinvolto, chiediamo che a suo favore siano date le massime garanzie e che gli siano offerte tutte le opportunità per seguire le sue sorti.

Se la causa attraente è costituita dal comportamento del pubblico ufficiale, dell'appartenente alla forza pubblica e, per avventura, una solida o valida difesa riuscisse a dimostrare la sua non colpevolezza o, comunque, la consumazione di un reato che doloso non fosse, occorrerebbe estendere anche al cittadino questa possibilità, collegando le sue sorti con quelle dell'agente di pubblica sicurezza, nel bene e nel male, come in un matrimonio. Noi diciamo: più nel bene che nel male. Per questo voteremo a favore di questo emendamento.

MELLINI. Credo che la dizione proposta con questo emendamento sia notevolmente migliorativa del testo e questo perché l'espressione « del presente articolo » richiama la globalità di queste disposizioni, con la possibilità di una interpretazione che consenta gli opportuni adattamenti rispetto alla specialità della posizione degli estranei all'amministrazione pubblica. Il riferimento alle disposizioni contenute nei singoli commi può dar luogo alla constatazione che alcune di queste disposizioni mal si attagliano alla specialità di questa posizione.

Se questo è esatto, consideriamo, ad esempio, il riferimento che dovesse essere fatto anche alla posizione degli estranei ai corpi di polizia con l'applicazione delle norme contenute nel secondo comma dell'articolo. Abbiamo già visto che rispetto ai soggetti estranei si esige una cognizione preliminare in ordine al fatto che queste persone abbiano o meno agito per richiesta fatta legalmente (oltre che la cognizione sulla legalità della richiesta) da parte degli appartenenti alle forze di polizia. Questa cognizione da parte dell'autorità precedente deve essere fatta al fine di stabilire se debba essere mandata o no questa comunicazione alla procura della Repubblica. Ciò importa un tipo di pronuncia che molto spesso potrebbe essere pregiudizievole per un sereno modo di affrontare l'intero problema posto dall'istruttoria per il caso in discussione.

Altra cosa è invece quella relativa alla funzione dei corpi speciali di polizia. Le funzioni o sono date o non lo sono. È evidente che in questa ipotesi, anche se il riferimento contenuto in quest'ultimo comma fosse non già all'articolo nel suo complesso, ma a singoli commi, non si sfuggirebbe all'obbligo di osservare le altre disposizioni, anche quelle relative al secondo comma; ad esempio, quelle riguardanti l'obbligo della comunicazione fatta all'Avvocatura dello Stato.

Questa situazione darebbe luogo a degli inconvenienti. Potrebbe profilarsi non dico una forma di violazione del segreto di ufficio (in quanto una volta stabilito dalla legge tale obbligo, non si potrebbe parlare di segreto d'ufficio, perché questo esiste soltanto per i soggetti che non hanno l'obbligo della comunicazione), ma un problema dal punto di vista sostanziale.

In questa situazione potrebbe essere addirittura l'Avvocatura interessata a tenere un atteggiamento diverso, a negare la esistenza di un ordine dato legittimamente a questa persona da parte di appartenenti alle forze di polizia. In questo caso, l'avvertire immediatamente l'Avvocatura dello Stato potrebbe comportare una compromissione del diritto alla difesa e alla ri-

servatezza dell'imputato. La difesa si risolverebbe in una situazione differenziata rispetto a quella degli appartenenti alle forze di polizia e nello stesso tempo in una menomazione nell'esercizio astrattamente considerato della difesa, proprio per l'esposizione alle comunicazioni che nella fase iniziale potrebbero essere fatte nei confronti di un soggetto che potrebbe, per avventura, avere un interesse contrapposto ed incompatibile.

Se il problema dell'incompatibilità è stato esaminato negli articoli precedenti, credo che, a questo proposito e proprio in ordine a questa comunicazione, esso abbia una particolare rilevanza. Non si tratterebbe della eventualità di una contrapposizione di interessi e di una incompatibilità nell'ambito più ristretto e quindi più facilmente ipotizzabile all'interno della stessa amministrazione, fra un dipendente dell'amministrazione e l'amministrazione stessa, oppure tra un dipendente e l'altro (della stessa amministrazione), ma potrebbe investire il problema della legittima richiesta da parte di un dipendente dell'amministrazione, il che è una questione estremamente delicata. Prevedere automaticamente l'obbligo della comunicazione proprio all'Avvocatura dello Stato potrebbe essere una forma di indebito intervento in materia che attiene al segreto d'ufficio.

In questo caso credo che la possibilità di verifica di incompatibilità o meno sia meglio assicurata con una struttura del richiamo che faccia riferimento non ai singoli commi, ma all'articolo nella sua globalità. In questa seconda ipotesi, e non nella prima, si consente all'interprete di far sì che un'intera disposizione possa considerarsi essa stessa richiamata con il richiamo all'intero articolo, che tuttavia è soggetto a quelle limitazioni che sorgono dalla comparazione con la specialità dei soggetti cui il riferimento va fatto.

Questa finalità è ottimamente raggiunta con questa emendamento che offre vantaggi non indifferenti e non presenta, d'altra parte, alcuna controindicazione o inconveniente. È, a mio avviso, una formulazione più puntuale ed efficace per i fini che si vogliono perseguire. Dichiaro quindi di votare a favore e chiedo alla Commissione di fare altrettanto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SABBATINI

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 14. 79, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	26
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	0
Voti contrari	26

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Merolli, De Cinque, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Napoli, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Mirate, Pennacchini, Perantuono, Pontello, Pompei, Raffaelli, Bubbico, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Vaglia Maura.

Si è astenuto: Mellini.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento 0. 14. 80. 1, non accettato dai relatori né dal Governo.

SANTAGATI. Con questo subemendamento si prevede di aggiungere dopo le parole « agenti di custodia » le parole « oppure del Corpo delle guardie forestali,

dei vigili notturni e dei vigili del fuoco ». Esso implica la problematica che abbiamo già affrontato nei giorni scorsi concernente la possibilità o di restringere alle forze di polizia vere e proprie la portata di tutti gli articoli del codice di procedura penale previsti nell'articolo 14, o di estendere tali articoli ad altre forze di pubblica sicurezza e dell'ordine. Una volta che ci si è orientati verso questo allargamento delle categorie, sarebbe anche opportuno includervi le altre tre forze di cui al nostro subemendamento, perché ciò significherebbe in qualche maniera coinvolgere e quindi corresponsabilizzare delle categorie che non sono da considerare come vere e proprie forze dell'ordine *stricto iure*, ma forze ausiliarie, che hanno una loro autonoma inquadratura, una gerarchia paramilitare e qualche volta militare, ma non vi è dubbio che abbiano compiti di istituto molto delicati e debbano tutelare interessi sociali notevoli. Ci siamo infatti accorti che queste categorie ausiliarie delle forze dell'ordine si sono rivelate molto benemerite per indagini e rilevamenti, soprattutto i vigili del fuoco. Questo emendamento ci consente di accomunare nella buona e nella triste sorte le varie categorie di quei corpi che devono assolvere compiti di istituto rischiosi e delicati e che spesso non si trovano in una condizione di eguaglianza, ma a volte di inferiorità, rispetto agli altri corpi di polizia. Per queste ragioni dichiaro il mio voto favorevole.

MELLINI. Questo subemendamento va collegato all'emendamento 14.80, da me presentato, che specifica le forze di polizia cui deve essere demandato il presupposto della richiesta nei confronti di estranei ai corpi stessi per la prestazione di assistenza. A questa formulazione è stato proposto di aggiungere il corpo delle guardie forestali, dei vigili notturni e dei vigili del fuoco. Se noi considerassimo questa estensione in relazione al merito di questo o quel corpo, questa indicazione dovrebbe senz'altro considerarsi positiva, trattandosi di corpi che devono svolgere una particolare funzione e che sono particolarmente esposti al problema relativo all'uso delle armi, con tutte le implicazioni di responsabilità che ciò comporta. Da questo punto di vista credo che tale subemendamento sia da considerarsi senz'altro positivo.

È stato ricordato qui il problema dei vigili del fuoco. Forse già si comincia a dimenticare quella circostanza, ma la storia dei vigili del fuoco che trovano i covi delle « brigate rosse » quando le forze di polizia, che fanno le operazioni « a tappeto », non li trovano ha fatto sorridere con la bocca amara mezza Italia.

Se dovessimo parlare soltanto di una incidenza della presenza dei vigili del fuoco o delle guardie forestali o dei vigili notturni non potremmo che esprimere un parere favorevole. Ma a nostro avviso la questione va riguardata diversamente; non dobbiamo dimenticare che la richiesta è attinente alla modificazione di un emendamento che riguarda i corpi i cui appartenenti possono legittimamente determinare una situazione particolare di un privato cittadino chiedendogli assistenza. Ora, non c'è dubbio che le guardie forestali, i vigili notturni ed i vigili del fuoco possono richiedere l'assistenza in situazioni che hanno a che fare con i loro compiti d'istituto (come ad esempio gli incendi dei boschi), durante le quali possono richiamare l'attenzione dei privati affinché essi collaborino.

Pertanto non ci interessa sapere se ci può essere una richiesta di intervento o d'assistenza e se questa ponga il privato in una situazione particolare; qui si pone il problema dell'uso delle armi e non possiamo dimenticare che il problema dell'aggiunta delle guardie forestali, dei vigili notturni e dei vigili del fuoco è stato preso in esame in relazione alla speciale competenza del procuratore generale riguardante i reati, commessi in servizio, da appartenenti ai vari corpi elencati nell'articolo 233-*bis*, rispetto ai quali venivano proposte queste aggiunte, le quali sono state respinte. Ma questo fatto non determina, a nostro avviso, una preclusione per il nostro emendamento né per il subemendamento; determina, bensì, un proble-

ma di merito, che, cioè, nel caso in cui la proposta fosse accolta, questo trattamento sarebbe un trattamento di privilegio per i privati cittadini ai quali le guardie forestali o i vigili del fuoco o i vigili notturni chiedessero assistenza.

Certo, il problema non riguarda i casi di concorso, cioè quelli nei quali l'assistenza sia richiesta esplicitamente con contemporaneo invito ad usare le armi, cosicché l'intervento del procuratore generale si estenderebbe automaticamente agli uni e agli altri. Il problema è un altro: che quello della richiesta di assistenza sia un presupposto in ordine alla condizione nella quale poi l'uso delle armi può essere esplicato indipendentemente da un concorso specifico da parte di chi abbia richiesto.

Ritengo pertanto che sia inopportuna quest'aggiunta e chiedo che il subemendamento, al quale mi dichiaro contrario, sia votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del subemendamento 0. 14. 80. 1, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli . .	0
Voti contrari . . .	23

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Merolli, De Cinque, Branciforti Rosanna, Napoli, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Mirate, Pennacchini, Pontello, Pompei, Raffaelli, Bubbico, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto: Mellini.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14. 80, non accettato dai relatori né dal Governo.

SANTAGATI. Mi limito a fare un'osservazione di ordine formale, avendo più volte chiarito quale sia il nostro orientamento: disporre in via generale ovvero eliminare il riferimento a tutte quelle forze di polizia che non siano rigorosamente istituzionalizzate. In quest'ultimo senso è la nostra primigenia impostazione, che è quella di eliminare dal testo legislativo l'indicazione di tutte quelle forze che risultassero aggregate e diverse da quelle tradizionali. Qualora questa ipotesi non venisse – come pare non venga – accolta dalla maggioranza, ci permetteremmo di insistere con l'estensione della norma anche ad altre forze, come i militari addetti a servizi di pubblica sicurezza, gli agenti di custodia, quelli di polizia tributaria e così via di seguito.

Per questa ragione ci dichiariamo favorevoli all'approvazione dell'emendamento 14. 80.

MELLINI. Ritengo che l'accoglimento dell'emendamento 14. 80 sia necessario al fine di garantire un minimo di coerenza al testo dell'articolo 14 del disegno di legge in discussione, se si vuole restare fedeli alle scelte di fondo che sono state compiute con la presentazione del medesimo disegno di legge.

Abbiamo sostenuto (e lo abbiamo sottolineato con la presentazione di emendamenti che sono stati respinti) l'inopportunità di apportare, con le disposizioni previste dagli articoli 1 e 14 del disegno di legge, modifiche all'articolo 53 del codice penale, facendo riferimento ad altri soggetti che non fossero gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. L'aggiunta apportata, indicando quali soggetti destinatari delle norme gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o di polizia tributaria, i militari in servizio di pubblica sicurezza o appartenenti

al Corpo degli agenti di custodia, appare infatti del tutto ultronea.

Una volta, tuttavia, effettuata questa scelta, sarebbe grave approvare l'attuale testo dell'ultimo comma dell'articolo 233-*quater*, che fa riferimento soltanto agli appartenenti alle forze di polizia, senza richiamare tutti quei soggetti che, come dicevo, si sono voluti indicare in altre disposizioni del disegno di legge. Non accogliendo il nostro emendamento, si otterrebbe quindi il risultato assai negativo di non assicurare l'intervento del procuratore della Repubblica in favore di coloro che abbiano prestato assistenza agli appartenenti ai corpi indicati nel primo comma dell'articolo 233-*bis*. Una scelta di tal genere non avrebbe alcuna ragione di essere e non consentirebbe di colmare una lacuna certamente dovuta ad una frettolosa elaborazione della disposizione in questione.

Chiedo la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 14. 80, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	23
Astenuti	1
Maggioranza	12
Voti favorevoli	1
Voti contrari	22

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, Merolli, De Cinque, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Napoli, Fracchia, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Pennacchini, Pontello, Pompei, Raffaelli, Bubbico, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto:

Mellini Mauro

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione del subemendamento 0. 14. 81. 1, non accettato dai relatori né dal Governo.

SANTAGATI. Nell'emendamento 14. 81 si propone che le spese di giustizia a favore della persona che, legalmente richiesta, abbia prestato la sua attività in ausilio delle forze dell'ordine siano sempre a carico dell'amministrazione alla quale appartiene l'ufficiale o l'agente di polizia che ha chiesto l'intervento, anche se questo non era legittima. Con il subemendamento noi chiediamo che debba verificarsi comunque la condizione che l'intervento si sia manifestato in maniera proporzionata e non eccedente le necessità di fatto, di tempo e di luogo. Noi crediamo che si debba dar luogo all'assistenza anche se l'intervento è illegittimo, ma è legittimato dalla proporzione tra la difesa e l'offesa, dal richiamo ad un equilibrio con le necessità di fatto, di tempo e di luogo. Occorre in altri termini che la non legittimità sia rigorosamente riferita a casi di necessità e di legittima difesa.

MELLINI. Credo che il subemendamento ubbidisca ad una logica che non può essere condivisa. Mi riferisco alla logica secondo la quale all'interno di ogni disposizione deve aversi riguardo di tutte le implicazioni che nella norma stessa possano manifestarsi, quasi che le esclusioni o le inclusioni nelle previsioni legislative non debbano comportare sempre e comunque l'applicazione di altre norme di legge, che coprano le zone che per avventura dovessero rimanere scoperte.

L'emendamento successivo pone un problema che a nostro avviso è sfuggito alla

logica del testo originario. L'emendamento si fa carico di questo problema facendo riferimento alla richiesta, indipendentemente dalla legittimità di essa. In altri termini il fatto che sia intervenuta una richiesta da parte di un ufficiale o di un agente di polizia comporta un obbligo in ordine all'assunzione delle spese per la difesa della persona che abbia accettato la richiesta, indipendentemente dall'esame della legittimità della richiesta stessa.

Il subemendamento da una parte non risolve il problema dell'apparenza della legittimità, che avrebbe dovuto essere preso in esame per quanto riguarda la richiesta non legittima, dall'altro sposta l'accento sul problema dell'intervento, quindi della legittimità dell'uso delle armi.

L'esame relativo all'uso proporzionato o meno delle armi attiene infatti al merito, alla sorte del procedimento penale a carico dell'imputato, non attiene alla questione se l'imputato possa rivestire la qualifica di ausiliario delle forze di polizia. Sarebbe assurdo far dipendere questa qualifica dal fatto di avere ecceduto o meno nell'intervento richiesto, anche perché in realtà i problemi possono essere scissi. Ci può essere infatti una richiesta di intervento e in questo ambito può intervenire il problema dell'intervento con l'uso delle armi, legittimo o no, proporzionato o no.

Poiché si tratta di due problemi completamente diversi, riteniamo che il subemendamento non sia in linea con la collocazione della disposizione, che attiene invece al problema della richiesta. Esprimiamo in conclusione parere negativo nei confronti del subemendamento, e ne richiediamo il voto a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Pazzaglia ed altri 0. 14. 81. 1, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	0
Voti contrari	24

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Branciforti Rosanna, Napoli, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Mirate, Pennacchini, Perantuono, Pontello, Pompei, Raffaelli, Bubbico, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto:

Mellini Mauro

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14,81, non accettato dai relatori né dal Governo.

SANTAGATI. Questo emendamento ha la sua autonoma validità. Il subemendamento non accolto poteva circondare di particolare cautele il testo di questo emendamento che consiste nella possibilità di pagare le spese di giustizia a favore delle persone legittimamente richieste anche se l'intervento non fosse legittimo. Ci sembra doverosa questa puntualizzazione proprio per non mettere nei guai coloro che dovessero risultare estranei; si finirebbe con lo applicare, ma non alla lettera, il detto: « Fra i due litiganti il terzo gode ». In questo, caso, in realtà, fra i due litiganti il terzo non godrebbe, perché finirebbe col pagare le conseguenze di un fatto che a lui non interessava.

Se per sventura dell'intervenuto, l'agente di pubblica sicurezza abbia commesso

un intervento illegittimo, il primo dovrebbe pagarne le conseguenze e tutto ciò non è logico e, quindi, riteniamo più opportuno quello che suggeriamo con questo emendamento, in virtù del quale le spese di giustizia, a favore della persona che legalmente richiesta ha prestato la sua attività in favore dell'ordine, siano sempre a carico dell'amministrazione cui appartiene l'ufficiale o l'agente di polizia che ha chiesto l'intervento, anche se questo non era legittimo.

Noi abbiamo parlato di spese di giustizia e non di difesa, perché essa dovrebbe, comunque, essere cautelata dal comma quinto dell'articolo 233-*quater*, che abbiamo già approfondito e sul quale non è opportuno tornare. Per quanto riguarda le spese di giustizia intendiamo riferirci a quelle relative a tutto ciò che riguarda l'*iter* processuale e, quindi, quelle riferite agli ausiliari, ai testimoni per i loro adempimenti processuali, per i viaggi, per la diaria eccetera; in pratica, intendiamo riferirci a tutto quello che nel codice di procedura penale è ricompreso sotto la direzione: « spese di giustizia ». Le spese a carico di questi « imputati per forza » devono essere eliminate, anche perché sappiamo che se dovesse verificarsi un accumulo di queste note di giustizia, esse darebbero luogo a delle procedure esecutive. Per i motivi suesposti chiediamo che sull'emendamento la Commissione si esprima con votazione a scrutinio segreto.

MELLINI. A mio parere bisognerebbe formulare un richiamo al regolamento, perché il subemendamento comporta una maggiore spesa per l'amministrazione e, di conseguenza, dovremmo acquisire il parere della Commissione bilancio. Devo altresì rilevare che sono già stati votati emendamenti che non avremmo potuto votare proprio perché, per la loro natura, richiedevano un parere analogo.

PRESIDENTE. La richiesta da lei posta ha validità nel caso che l'emendamento venga approvato. In altri termini, se vi fosse un problema di spesa, l'approvazione avrebbe valore soltanto in linea di principio, ed occorrerebbe, prima della deliberazione definitiva, acquisire il parere della Commissione bilancio.

MELLINI. L'emendamento al nostro esame ha forse il torto di essere troppo poco comprensivo. Da quanto ho sentito mi sembra sia stato sottolineato il fatto che il beneficio si intenderebbe limitato alle spese di giustizia in contrapposizione a quelle di difesa. Il punto focale di questo emendamento è rappresentato dal fatto di stabilire una copertura per quella fascia di casi che riguardano persone che si trovassero a prestare ausilio alle forze di polizia essendone state richieste, ma in maniera non legittima. Torno a dire che non c'è da fare confusione tra la legittimità della richiesta, e quindi lo *status* di ausiliare della forza pubblica, e la legittimità dell'azione compiuta con l'uso delle armi o con mezzi di coazione fisica. Si tratta di due problemi che possono coincidere, ma non è detto che lo debbano.

A nostro avviso, una volta accettato il concetto che la richiesta di intervento da parte dell'ufficiale di polizia determina una forma di responsabilità dell'amministrazione – anche se dovremmo parlare di una responsabilità per atti illegittimi – perché determina una sorta di aspettativa e di presunzione del soggetto – specialmente nelle circostanze drammatiche in cui si pensa possa intervenire questa richiesta – di trovarsi ad operare nella condizione di ausiliare effettivo e non putativo della pubblica amministrazione, sarebbe opportuno formulare l'emendamento in maniera tale da ricomprendervi non solo le spese di giustizia, ma anche quelle di difesa, proprio per evitare che l'Avvocatura dello Stato, dopo aver prestato la sua attività, possa negarla in considerazione che l'intervento è illegittimo, ripetendo quindi il pagamento delle proprie spese, che tra l'altro sono generalmente più salate che non la parcella di un professionista privato.

Se questo è esatto, certo possiamo dolerci che l'emendamento non ricomprenda

anche queste altre spese di difesa, ma non possiamo certo dire che questo emendamento è ingiusto e che sia invece giusto non provvedere alla copertura, per lo meno per quanto riguarda le spese di giustizia, delle spese sostenute dalle persone che abbiano agito perché richieste di un'attività ausiliaria: richiesta non legittima, ma tuttavia formulata da ufficiali di polizia giudiziaria.

Per queste ragioni voteremo a favore di questo emendamento, sul quale chiediamo lo scrutinio segreto.

SANTAGATI. Desidero fare un richiamo al regolamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 94, il quale prevede che gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzioni di entrate non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere alla V Commissione (Bilancio).

Chiedo pertanto che l'emendamento in questione sia inviato alla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, ho già risposto su questo punto all'onorevole Mellini, ma forse l'ho fatto in maniera troppo frettolosa ed è quindi opportuno che io ci ritorni.

È prassi costante nelle Commissioni in sede legislativa che gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzioni di entrate possano essere votati anche prima che sia espresso il prescritto parere. In tale caso, se la votazione ha esito positivo, essa vale soltanto in linea di principio, cioè nel senso di registrare l'orientamento favorevole della Commissione di merito, che peraltro, prima di approvare definitivamente l'emendamento, deve inviarlo alla V Commissione (Bilancio) per il parere.

Alla luce di questa prassi costante, la prego di non formulare un formale richiamo al regolamento.

SANTAGATI. Signor Presidente, accolgo il suo invito, ma solo con riferimento a questo specifico emendamento.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 14. 81, contrari i relatori e il Governo.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	1
Voti contrari	24

(*La Commissione respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Del Pennino, Napoli, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Mellini, Mirate, Pennacchini, Perantuono, Pontello, Pompei, Raffaelli, Bubbico, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Vagli Maura.

Si è astenuto:

Santagati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'articolo 14 nel suo complesso.

SANTAGATI. Desidero dichiarare il mio voto sull'articolo 14 nel suo complesso, rilevando come questo voto si colori di ulteriori motivi di convincimento. Anche se ho accettato in ordine alle maggiori spese implicate dall'ultimo emendamento respinto, il richiamo alla prassi di non inviare preventivamente l'emendamento alla V Commissione Bilancio per il parere, credo che ci troviamo di fronte ad una norma, l'articolo 14 che ci accingiamo a votare, che non ha niente a che vedere con gli emendamenti e sube-

mendamenti che sono stati tutti respinti. È pacifico che ci troviamo in presenza di un articolo che, così come è stato licenziato dal Senato, prevede degli aumenti di spesa. Qualunque articolo aggiuntivo al 233 che prendiamo in considerazione comporta maggiori oneri, sia per quanto riguarda l'amministrazione giudiziaria sia per quanto riguarda proprio l'istituto della difesa (pensiamo solo ai poteri del procuratore generale, e all'aumento, che si renderà necessario, dell'organico degli avvocati dello Stato). L'articolo 93, n. 2, del Regolamento della Camera dei deputati prevede che i progetti, e questo è un progetto, non un emendamento, implicanti maggiori spese siano inviati alla V Commissione Bilancio per il parere. Una volta poi che tale parere sia stato emesso la Commissione competente in sede legislativa può anche non aderirvi e procedere autonomamente, in sede referente (articolo 93, n. 3); ma in questa fase non possiamo sottrarci ad un preciso obbligo regolamentare prima di votare questo articolo. Chiedo quindi al Presidente di inviare questo articolo 14 alla V Commissione Bilancio, perché formuli il parere, dopodiché potremo procedere come meglio si riterrà opportuno.

Quindi ritengo improponibile la votazione dell'articolo 14, al quale, comunque, mi dichiaro nettamente contrario.

MELLINI. Parlo per dichiarazione di voto sull'articolo 14. Ci accingiamo a votare un articolo che prevede una estensione delle categorie già previste nella « legge Reale », essendo stati bocciati tutti i nostri emendamenti tendenti a sopprimere il riferimento alle categorie degli agenti di polizia tributaria, dei militari in servizio di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia. Questa estensione comporta necessariamente un maggiore onere, maggiori spese di giustizia, emolumenti a periti e testimoni. Si tratterà poi di vedere a quanto ammonteranno queste spese, se a un milione o a dieci milioni; ma agli effetti del nostro Regolamento il problema non è il *quantum* della spesa, ma se vi è un aumento di spesa ed è fuori discussione che questo aumento vi sia. Non vale più ora il discorso fatto a proposito degli emendamenti, di votarli senza chiedere il parere (tanto sono dei radicali e bisogna bocciarli per evitare il *referendum* !). Questo articolo, invece, si deve votare previo parere della V Commissione Bilancio.

Per quanto riguarda il merito, abbiamo già rilevato in precedenza come si tratti di una norma negativa e inutile, che introduce una operazione cui si sarebbe potuto benissimo sopperire attraverso le norme vigenti, e che menoma il diritto della difesa.

Noi chiediamo di sospendere la discussione per richiedere il necessario parere alla Commissione Bilancio. Aggiungiamo un'altra questione: che, a questo punto, se dovessero sorgere problemi di interpretazione le soluzioni sarebbero due: o trasmettere l'articolo 14 alla Commissione Bilancio per il parere o altrimenti rimandare la questione regolamentare al Presidente della Camera per l'interpretazione.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione dell'articolo 14 occorre risolvere la questione che è stata sollevata dall'onorevole Santagati e dall'onorevole Mellini.

Stiamo discutendo un disegno di legge che ci è stato assegnato in sede legislativa con il parere della I e della II Commissione, non della V, il che significa che la Presidenza della Camera ha ritenuto che questo articolo 14, così come il disegno di legge nel suo complesso, fosse bisognevole del parere della Commissione Bilancio, in ordine ad una nuova previsione di spesa. D'altra parte, anch'io personalmente non ritengo che esso comporti una maggiore spesa rispetto agli oneri che oggi lo Stato sopporta e che sono stati previsti dalla legge Reale.

È comunque escluso l'obbligo di udire il parere della Commissione Bilancio prima di votare l'articolo 14, il che non toglie che la Commissione Giustizia possa reputare opportuno acquisire tale parere. In tali termini può essere considerata la

proposta dell'onorevole Mellini e dell'onorevole Santagati di trasmettere l'articolo 14 alla Commissione Bilancio per il parere.

MELLINI. La questione che si pone è se l'aggiunta di determinati riferimenti comporti o meno una diversa previsione di spesa; si tratta quindi di una questione la cui soluzione può emergere soltanto dall'esame di merito dell'articolo. Pertanto il problema dell'assegnazione alla I ed alla II Commissione per il parere e non invece alla V Commissione non può considerarsi indicativo né preclusivo di un esame di tal genere se, nel corso della discussione, venga posto il problema di un maggior onere di spesa. Siamo dunque nel caso in cui si deve richiedere il parere della Commissione Bilancio. Inoltre, dato che si fa riferimento al problema dell'assegnazione anche per quanto riguarda il parere, che non è avvenuta *ab origine*, alla V Commissione Bilancio, è questione regolamentare quella di definire se il problema di tale assegnazione sia preclusivo dell'intervento della Commissione Bilancio una volta che la maggiore spesa si sia rivelata come conseguenza delle deliberazioni che si stanno adottando non *prima facie*, bensì con l'approfondimento della materia attraverso la discussione.

Avete respinto gli emendamenti che tendevano a ricondurre l'articolo nell'alveo esatto degli interventi di spesa esistenti prima di queste disposizioni; a questo punto vi diciamo che non potete fare a meno o di rimettere l'articolo alla Commissione Bilancio o di ammettere la esistenza della questione regolamentare, sulla quale non è ammesso il voto della Commissione perché la sua definizione deve essere rimessa al Presidente della Camera.

PONTELLO. Desidero associarmi alle considerazioni già espresse dal Presidente. Ritengo infatti che nel caso di specie non si debba ricorrere al Presidente della Camera. Non sussiste alcun dubbio circa la insussistenza dell'obbligo di udire il parere della Commissione Bilancio per il parere e ritengo che il Presidente abbia bene chiarito questo punto. Sono inoltre contrario, anche nel merito, alla proposta avanzata dagli onorevoli Santagati e Mellini.

PRESIDENTE. Desidero richiamare le disposizioni dell'articolo 93 del Regolamento, che recita: « Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 73. I progetti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché quelli concernenti la materia del pubblico impiego sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, rispettivamente alla Commissione Bilancio e programmazione e alla Commissione Affari costituzionali. Nel caso che la Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della Commissione Bilancio e programmazione o della Commissione Affari costituzionali e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea. Quando una Commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere di altra Commissione, che affermi anche la propria competenza primaria sul progetto di legge o su una sua parte, si procede a norma del quarto comma dell'articolo 72 ».

Ritengo quindi che il voto che stiamo per esprimere sull'articolo 14 sia legittimo e valido; se qualche collega non fosse convinto di ciò potrà fare le proprie rimostranze in altre sedi.

Non ho, per altro, difficoltà a sottoporre alla Commissione, perché ne valuti l'opportunità, la proposta di richiedere il parere della Commissione Bilancio.

Pongo ai voti la proposta degli onorevoli Mellini e Santagati di trasmettere l'articolo 14 del disegno di legge alla V Commissione Bilancio, per il parere.

(*È respinta*).

MELLINI. Chiedo la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 14.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 14.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	26
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cerrina Feroni, Ciccardini, Coccia, De Cinque, Del Pennino, Branciforti Rosanna, Napoli, Fracchia, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Mirate, Pennacchini, Perantuono, Pontello, Raffaelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Spagnoli, Stefanelli, Vagli Maura, Zagari.

Si è astenuto:

Mellini.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta sino alle 18,30.

(La seduta, sospesa alle 14,15, riprende alle 19,45).

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato a lunedì, alle 17.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 19,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO